



Maggio 2026

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

► Settore doganale

- Il primo prezzo del certificato CBAM è ora disponibile
- L'UE adotta il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia
- L'applicazione provvisoria dell'Accordo Commerciale Provvisorio UE-Mercosur inizia il 1° maggio 2026
- Comunicato tecnico per la presentazione di istanze ai sensi dell'art. 9, Comma 7 D.Lgs. 221/2017 (C.D. "AUTO CATCH-ALL") - 2 aprile 2026
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso compendio sul valore in dogana versione 2025 nuovi strumenti - commenti 19 e 20, conclusione 38 e sentenza C - 770/2021

► Settore accise

- Ministero dell'Economia e delle Finanze- Decreto 10 marzo 2026 - modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. (26A01335) - (GU serie generale n.66 del 20-03-2026)
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ambientale - Decreto 26 marzo 2026 - Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026. (26A01624) - (GU Serie Generale n.75 del 31-03-2026)
- Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 63 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. (26G00083) (GU Serie Generale n.99 del 30-04-2026).
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 171695 del 13/03/2026 - Aggiornamento di tempi e modalità di presentazione dei dati sui quantitativi di gas naturale (c.d. Comunicazioni mensili)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 213396 del 08/04/2026 - Aggiornamento di tempi e modalità di presentazione dei dati sui quantitativi di energia elettrica.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 217477 del 09/04/2026 - Approvazione del modello delle dichiarazioni e degli elementi specifici per i venditori e per gli esercenti officine (energia elettrica)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 217479 del 09/04/2026 - Approvazione del modello delle dichiarazioni e degli elementi specifici (gas naturale)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 8/2026 del 16/03/2026 prot. n. 173834 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2025 - Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale. Illustrazione delle principali disposizioni attuative
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 220929 del 13/04/2026 - Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° maggio 2026





Il primo prezzo del certificato CBAM è ora disponibile

La Commissione europea ha pubblicato il primo prezzo ufficiale dei certificati CBAM relativo al primo trimestre 2026, inaugurando la nuova sezione dedicata sul portale del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Si tratta di un passaggio chiave nell'attuazione del sistema, destinato a incidere progressivamente sulle importazioni di beni ad alta intensità di carbonio.

Per il **primo trimestre 2026 (Q1)**, il prezzo è stato fissato a **75,36 euro per certificato**, calcolato come media dei prezzi d'asta del sistema europeo di scambio delle emissioni, l'EU ETS. La metodologia adottata garantisce coerenza tra il costo del carbonio sostenuto dai produttori europei e quello applicato alle merci importate nell'Unione.

Nel corso del 2026, i prezzi dei certificati CBAM saranno pubblicati con **cadenza trimestrale**, per un totale di quattro valori, ciascuno applicabile alle emissioni incorporate nei beni importati nel periodo di riferimento. A partire dal 2027, invece, il sistema entrerà pienamente a regime con una **determinazione settimanale dei prezzi**.

Sebbene l'acquisto dei certificati da parte dei dichiaranti autorizzati inizierà solo da febbraio 2027 - con riferimento alle importazioni effettuate nel 2026 - la pubblicazione anticipata dei prezzi risponde all'esigenza di maggiore **trasparenza e prevedibilità**. L'obiettivo è offrire agli operatori economici un punto di riferimento affidabile per la pianificazione e prevenire la formazione di stime non ufficiali sul mercato.

L'UE adotta il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Con l'adozione del ventesimo pacchetto di misure restrittive contro la Russia, la Commissione europea rafforza in modo significativo il quadro delle misure doganali, incidendo direttamente sui flussi di importazione ed esportazione e sui controlli alle frontiere dell'Unione.

Uno degli elementi centrali riguarda l'introduzione di **nuovi divieti all'esportazione verso la Russia**. Le restrizioni colpiscono un ampio spettro di merci, tra cui gomma, componenti metallici, trattori e materiali utilizzati nei processi industriali. Particolare attenzione è riservata ai **beni a duplice uso e alle tecnologie avanzate**, il cui controllo è stato ulteriormente rafforzato per evitare un impiego nel complesso militare-industriale russo.

Il pacchetto introduce anche **nuovi divieti all'importazione nell'UE**, riguardanti metalli, prodotti chimici e minerali. Tra i prodotti interessati figurano rame, alluminio lavorato, rottami metallici e alcune categorie di sostanze chimiche, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le entrate russe derivanti dal commercio con l'Unione.

Dal punto di vista doganale, assume particolare rilievo l'attivazione, per la prima volta, dello **strumento antielusione**. Questo meccanismo consente all'UE di limitare o vietare l'esportazione di specifiche merci verso paesi terzi considerati ad alto rischio di riesportazione verso la Russia. Nel caso specifico, la misura è stata applicata nei confronti di flussi commerciali diretti verso la Repubblica del Kirghizistan, utilizzati per aggirare le sanzioni tramite la riesportazione di beni sensibili, come macchinari, apparecchiature per telecomunicazioni impiegabili nella produzione militare e macchine utensili (elencati nell'allegato XXXIII).

Ulteriori restrizioni riguardano le **liste di operatori economici**: il pacchetto amplia l'elenco delle entità soggette a limitazioni, includendo imprese coinvolte nella fornitura di beni o tecnologie al settore militare russo. Per tali soggetti, è vietata la fornitura di determinati prodotti e tecnologie, con conseguenze dirette sulle operazioni doganali e sulle verifiche di conformità da parte degli operatori UE.



Infine, viene introdotta una **quota sulle importazioni di ammoniaca**, volta a stabilizzare i flussi commerciali ed evitare utilizzi elusivi rispetto ad altre restrizioni energetiche. Anche questa misura ha impatti operativi per gli operatori doganali, chiamati a monitorare i volumi e il rispetto dei contingenti stabiliti.

Nel complesso, il nuovo pacchetto rafforza il ruolo delle dogane come presidio chiave nell'attuazione delle sanzioni, aumentando i controlli su merci, operatori e rotte commerciali, con un focus crescente sulla prevenzione delle pratiche elusive attraverso paesi terzi.

Si rinvia alla lettura dei provvedimenti pubblicati nella [GUCE del 23 aprile 2026](#) per gli approfondimenti.

[L'applicazione provvisoria dell'Accordo Commerciale Provvisorio UE-Mercosur inizia il 1° maggio 2026](#)

Dal 1° maggio 2026 è iniziata l'applicazione provvisoria l'Accordo Commerciale Provvisorio tra Unione Europea e Mercosur (ITA).

L'intesa, annunciata ufficialmente il 24 aprile 2026 dalla Direzione Generale per la Tassazione e l'Unione Doganale, introduce un quadro normativo volto a facilitare gli scambi commerciali attraverso regole chiare sull'origine dei prodotti. In particolare, il Capitolo 3 dell'accordo disciplina le Regole di Origine e le relative procedure, fondamentali per stabilire se una merce possa beneficiare di tariffe preferenziali all'importazione.

Per ottenere il trattamento tariffario agevolato, i prodotti devono soddisfare due condizioni principali: rispettare le disposizioni previste dal Capitolo 3 e trovarsi, alla data di entrata in vigore dell'accordo, in transito oppure in deposito temporaneo, come nei magazzini doganali o nelle zone franche dell'UE o del Mercosur.

Gli importatori hanno inoltre l'obbligo di presentare una dichiarazione di origine alle autorità doganali del Paese importatore entro sei mesi dall'avvio dell'applicazione provvisoria.

L'accordo UE-Mercosur rappresenta uno dei più ampi partenariati commerciali globali, coinvolgendo, oltre all'Unione Europea, anche l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay.

Tra gli obiettivi principali dell'intesa figurano la riduzione delle barriere commerciali, la creazione di nuove opportunità economiche e il rafforzamento delle relazioni internazionali dell'UE.

L'avvio dell'applicazione provvisoria rappresenta dunque un primo passo concreto verso l'implementazione completa dell'accordo, con potenziali effetti rilevanti sugli scambi commerciali tra Europa e Sud America.

Sulla medesima tematica si veda anche [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 28 aprile 2026 - Applicazione provvisoria dell'accordo interinale UE - MERCOSUR, prevista a partire dal 1° maggio 2026](#)



Comunicato tecnico per la presentazione di istanze ai sensi dell'art. 9, Comma 7 D.Lgs. 221/2017 (C.D. "AUTO CATCH-ALL") - 2 aprile 2026

L'Autorità nazionale UAMA (*Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento*) ha pubblicato un nuovo comunicato tecnico che fornisce indicazioni operative agli operatori economici sulla gestione delle esportazioni di beni a **duplice uso non listati**, nell'ambito della procedura cosiddetta "auto catch-all".

Il documento richiama l'obbligo, previsto dall'art. 9, comma 7 del D.lgs. 221/2017 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/821, di informare tempestivamente l'Autorità qualora vi siano motivi per sospettare che prodotti non inclusi nelle liste possano essere destinati a usi sensibili, quali impieghi militari o connessi alla proliferazione.

Dal punto di vista operativo, gli operatori devono trasmettere un'**informativa preventiva dettagliata** all'UAMA, contenente tutti gli elementi rilevanti dell'operazione: natura della transazione, caratteristiche del prodotto, destinatari e utilizzatori finali. Solo a seguito della valutazione da parte dell'Autorità, che può decidere di assoggettare l'operazione ad autorizzazione, sarà possibile procedere con la presentazione formale dell'istanza tramite il portale eLicensing.

Un passaggio cruciale riguarda proprio la **sequenza procedurale**: il comunicato raccomanda espressamente di non presentare direttamente la domanda di autorizzazione sul portale senza aver prima effettuato la segnalazione preliminare. In caso contrario, la richiesta potrebbe risultare irricevibile o incompleta sotto il profilo istruttorio.

Dal punto di vista doganale, il chiarimento rafforza il principio di **responsabilità dell'operatore** nella valutazione del rischio (*due diligence*), ampliando l'ambito dei controlli anche a beni non formalmente soggetti a restrizioni ma potenzialmente sensibili. Ciò comporta un impatto diretto sulle procedure di esportazione, richiedendo verifiche più approfondite lungo tutta la catena commerciale.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso compendio sul valore in dogana versione 2025 nuovi strumenti - commenti 19 e 20, conclusione 38 e sentenza C - 770/2021](#)

Con l'avviso in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato la pubblicazione della versione in lingua italiana del *Compendio sul valore in dogana - Edizione 2025*, che contribuisce a fornire un'interpretazione uniforme delle disposizioni unionali in materia di valore in dogana. Sono stati pubblicati in particolare:

- il Commento 19, concernente la corretta distinzione tra commissioni d'acquisto e commissioni o spese di mediazione. Le prime sono escluse dal calcolo del valore in dogana mentre le commissioni e le spese di mediazione rientrano tra gli elementi da includere nel valore in dogana;
 - il Commento 20 che affronta il tema dell'impatto delle quote di emissione in atmosfera (*European Emission Trading System - ETS*), sul prezzo effettivamente pagato o da pagare;
 - la Conclusione 38, esamina gli aspetti del trattamento del valore in dogana delle auto prototipo e dei servizi di sviluppo connessi alla produzione di veicoli in serie al momento dell'immissione in libera pratica delle auto prodotte in serie con riferimento ai costi per gli stessi sostenuti.
-



Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 10 marzo 2026 - Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. (26A01335) - (GU Serie Generale n.66 del 20-03-2026)

Con il D.M. 10 marzo 2026 vengono definite le modalità attuative della nuova disciplina dell'accisa sull'energia elettrica, in attuazione del d.lgs. 43/2025. Il decreto introduce un quadro operativo che ridefinisce ruoli, adempimenti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella produzione, vendita, distribuzione e consumo di energia elettrica, richiedendo:

- tracciabilità dei quantitativi di energia elettrica prodotti, consumati o ceduti;
- adeguata configurazione degli impianti e dei sistemi di misura;
- presidio degli obblighi fiscali e dichiarativi.

Tra le misure chiave introdotte dal decreto si segnalano:

- pagamento dell'accisa tramite acconti mensili e conguaglio semestrale;
- dichiarazioni **semestrali** e comunicazioni mensili (per i venditori);
- gestione strutturata delle esenzioni e degli usi promiscui;
- obbligo di adeguamento periodico della cauzione.

Per maggiori dettagli, si consiglia la consultazione del decreto.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 26 marzo 2026 - Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026. (26A01624) - (GU Serie Generale n.75 del 31-03-2026)

Con il DM 26 marzo 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dispone una **riduzione** temporanea degli obblighi di scorta di sicurezza per i prodotti petroliferi, in attuazione della decisione di emergenza adottata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) a seguito del deterioramento delle condizioni del mercato petrolifero globale.

La riduzione riguarda **esclusivamente scorte detenute fuori dal territorio italiano (ma nell'UE)**, ai sensi del d.lgs. 249/2012, e in particolare:

- “Altri prodotti petroliferi” (coke di petrolio, semilavorati, lubrificanti, bitumi): **1.155.100 tep**;
- Olio combustibile: **455.700 tep**.

Sul piano operativo, il decreto:

- riduce gli obblighi di scorta dal 1° aprile al 30 giugno 2026;
- rende disponibili i nuovi livelli di obbligo tramite la piattaforma OCSIT, consentendo ai soggetti obbligati di immettere sul mercato i quantitativi liberati.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo del decreto.



[Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 63 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. \(26G00083\) \(GU Serie Generale n.99 del 30-04-2026\).](#)

In prossimità della scadenza della rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti prevista dal decreto-legge n. 42/2026 per il periodo dall'8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, il decreto-legge n. 63/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, dispone una ulteriore rideterminazione di tali aliquote dal 2 maggio 2026 al 10 maggio 2026, stabilendo le seguenti misure:

- benzina: aliquota pari a 622,90 €/1000 litri;
- gasolio usato come carburante: aliquota pari a 472,90 €/1000 litri;
- GPL usato come carburante: aliquota pari a 242,77 €/1000 kg;
- gas naturale usato come carburante: azzeramento dell'aliquota.

Per il medesimo periodo, l'aliquota di accisa applicabile ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali come carburanti e conformi ai requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea, è rideterminata nella misura di 472,90 €/1000 litri.

Un successivo decreto ministeriale dovrebbe prorogare ulteriormente il termine di applicazione delle misure fino al 22 maggio 2026.

Per maggiori dettagli, si invita a consultare il Decreto-Legge.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 171695 del 13/03/2026 - Aggiornamento di tempi e modalità di presentazione dei dati sui quantitativi di gas naturale \(c.d. Comunicazioni mensili\)](#)

La determinazione direttoriale del 13 marzo 2026 disciplina tempi, modalità e contenuti delle comunicazioni telematiche relative ai quantitativi di gas naturale trasportati e fatturati, in attuazione delle modifiche introdotte al Testo Unico Accise e del decreto ministeriale 29 dicembre 2025 sull'accisa del gas naturale.

In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti operativi:

- i **distributori** sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, i dati sui quantitativi di gas naturale consegnati agli utenti della distribuzione presso i punti di riconsegna (PDR), espressi in standard metri cubi, indicando anche il numero complessivo di PDR serviti e identificando gli utenti tramite codice accisa o partita IVA;
- i **venditori** comunicano mensilmente i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per ambito territoriale e destinazione d'uso, indicando il numero di PDR (o utenti/impianti criogenici), il numero delle fatture emesse, l'importo dell'accisa complessivamente dovuta e l'accisa versata a titolo di acconto;
- sono approvati nuovi modelli e tracciati record ufficiali (allegati alla determinazione) per uniformare le comunicazioni e consentire l'invio esclusivamente in modalità telematica.

La determinazione prevede, inoltre, disposizioni transitorie per i primi mesi del 2026:

- i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 devono essere inviati entro il 30 aprile 2026 utilizzando i tracciati previgenti, mentre il nuovo obbligo entra a regime per i dati di aprile 2026, con invii a partire dal 1° giugno 2026 entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla consultazione della determinazione.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 213396 del 08/04/2026 - Aggiornamento di tempi e modalità di presentazione dei dati sui quantitativi di energia elettrica](#)

Con la determinazione direttoriale dell'8 aprile 2026, l'ADM aggiorna tempi, modalità e contenuti delle comunicazioni telematiche relative ai quantitativi di energia elettrica trasportati e fatturati, in coordinamento con il decreto 10 marzo 2026 sull'accisa dell'energia elettrica.

In particolare, vengono precisati i seguenti aspetti operativi:

- i **venditori** sono tenuti a trasmettere mensilmente e in via telematica i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per ambito territoriale e destinazione d'uso, indicando anche l'accisa dovuta e versata a titolo di acconto;
- i **distributori/vettorianti** comunicano i dati sui quantitativi di energia elettrica trasportati, riferiti agli utenti della distribuzione, identificando i venditori tramite codice accisa;
- sono introdotti nuovi modelli e tracciati record ufficiali per uniformare le comunicazioni.

La determinazione disciplina, inoltre, una fase transitoria per i primi mesi del 2026, stabilendo scadenze differenziate per l'invio dei dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, e fissando l'entrata a regime dell'obbligo a partire dai dati di aprile 2026, con invii a decorrere dal 1° luglio 2026.

Per maggiori dettagli, si consiglia la consultazione della determinazione.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 217477 del 09/04/2026 - Approvazione del modello delle dichiarazioni e degli elementi specifici per i venditori e per gli esercenti officine \(energia elettrica\)](#)

Con la determinazione direttoriale del 9 aprile 2026, l'ADM approva i nuovi modelli e definisce i contenuti delle dichiarazioni **semestrali** dell'accisa sull'energia elettrica, in attuazione del Testo Unico Accise, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La determinazione distingue i modelli dichiarativi in funzione della diversa operatività dei soggetti obbligati e, in particolare, disciplina:

- i **venditori di energia elettrica**, per i quali è approvato un apposito modello di dichiarazione semestrale contenente il dettaglio dei quantitativi di energia elettrica fatturati, distinti per mese, ambito territoriale e destinazione d'uso, con evidenza degli usi non soggetti, esenti e assoggettati ad accisa, delle aliquote applicate, delle imposte liquidate e delle posizioni di credito o debito maturate nel semestre;
- gli **esercenti officine elettriche**, per i quali è previsto un modello dedicato che comprende i dati relativi all'energia elettrica prodotta, acquistata e consumata per uso proprio, nonché, per l'energia ceduta a consumatori finali o a soggetti consorziati, le informazioni sui quantitativi fatturati, le aliquote applicate e le imposte dovute;
- l'inclusione, in entrambi i modelli, di sezioni di dettaglio e riepilogo relative ai distributori, ai fornitori, ai soggetti cessionari diversi dai consumatori finali, alla ripartizione territoriale dei consumi domestici, nonché alle forniture per usi particolari, tra cui le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

La determinazione stabilisce inoltre che le dichiarazioni semestrali devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica:

- entro la fine di settembre per il semestre gennaio-giugno;
- entro la fine di marzo dell'anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

L'ADM rende disponibili sul proprio sito i tracciati record, l'elenco delle destinazioni d'uso e un'applicazione web per la compilazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni.

Si rimanda alla consultazione della direttiva e dei relativi allegati per maggiori chiarimenti.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale prot. n. 217479 del 09/04/2026 - Approvazione del modello delle dichiarazioni e degli elementi specifici \(gas naturale\)](#)

Con la determinazione direttoriale del 9 aprile 2026, l'ADM approva il nuovo modello di dichiarazione **semestrale** dell'accisa sul **gas naturale** e definisce gli elementi informativi e le modalità di presentazione, in attuazione delle disposizioni del Testo Unico Accise, come modificate dal 1° gennaio 2026.

In particolare, la determinazione stabilisce che:

- i **soggetti obbligati** al pagamento dell'accisa sono tenuti a presentare una dichiarazione semestrale contenente l'elencazione analitica dei quantitativi di gas naturale fatturati ai consumatori finali o consumati per uso proprio, distinti:
 - per mese;
 - per ambito territoriale;
 - per tipologia di impiego;
 - con separata evidenza degli usi non soggetti, esenti e assoggettati ad accisa;
- per gli usi assoggettati ad imposta, devono essere indicati:
 - i volumi espressi in standard metri cubi;
 - le aliquote applicate;
 - le imposte liquidate, comprensive di eventuali arrotondamenti, con il calcolo dei totali mensili, per ambito territoriale e del totale nazionale del semestre, distintamente per capitolo di entrata;
- la dichiarazione comprende anche i dati contabili riepilogativi relativi all'imposta dovuta e versata, agli acconti, agli eventuali crediti utilizzati e alle posizioni di credito o debito all'inizio e alla fine del semestre;
- ai fini delle addizionali regionali e dell'imposta regionale sostitutiva, sono richieste informazioni dettagliate per regione e provincia sui quantitativi, sulle utenze, sulle aliquote applicate, sulle imposte liquidate e sui relativi versamenti;
- inoltre, sono previsti:
 - dati riepilogativi sui distributori, sui fornitori, sui soggetti cessionari diversi dai consumatori finali, sulla ripartizione territoriale dei consumi domestici;
 - sezioni di dettaglio per le forniture a clienti non domestici, per gli usi promiscui ed esenti e per le utenze di gas naturale liquefatto.

La determinazione stabilisce che le dichiarazioni semestrali devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica:

- entro la fine di settembre per il semestre gennaio-giugno;
- entro la fine di marzo dell'anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

L'ADM rende disponibili sul proprio sito i tracciati record, l'elenco delle destinazioni d'uso e un'applicazione web per la compilazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni.

Per maggiori approfondimenti, si raccomanda di consultare la direttiva e gli allegati.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 8/2026 del 16/03/2026 prot. n. 173834 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2025 - Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale. Illustrazione delle principali disposizioni attuative](#)

Con la Circolare n. 8/2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce l'interpretazione operativa del **DM 29 dicembre 2025**, attuativo degli artt. 26-26 quinquies del Testo Unico delle Accise, in considerazione della revisione delle disposizioni in materia di accise di cui al D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, definendo presidi autorizzativi, obblighi dichiarativi e meccanismi di controllo per il gas naturale.

Ai fini dell'esercizio dell'attività, venditori e autoconsumatori devono denunciare **preventivamente** l'attività all'ADM competente e ottenere l'autorizzazione, subordinata alla prestazione di una **cauzione** pari al 15% dell'accisa annua stimata.

Il sistema di pagamento dell'imposta si basa su **acconti mensili** e su una **liquidazione semestrale**. In particolare:

- i venditori versano l'accisa in base ai quantitativi fatturati nel mese precedente;
- gli autoconsumatori versano sulla base della quantità consumata nel mese precedente;
- la **dichiarazione dei consumi** sarà **semestrale**, da presentare entro settembre per il primo semestre ed entro marzo per il secondo.

Il decreto rafforza inoltre la **trasparenza verso i consumatori finali**, imponendo ai venditori di indicare chiaramente in bolletta i quantitativi forniti, il codice di impiego, le aliquote applicate e l'ammontare complessivo dell'accisa.

Sono infine introdotte regole specifiche per il GNL e per i vettori.

Per ulteriori chiarimenti, si consiglia la lettura della circolare e del decreto.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 220929 del 13/04/2026 - Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° maggio 2026](#)

Con l'Informativa pubblicata il 13 aprile 2026, l'ADM ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU) ha deliberato il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, nella misura di:

- **0,190 €** per chilogrammo.

La modifica dell'aliquota si applica sugli oli lubrificanti immessi in consumo e/o importati a partire dal 1° maggio 2026.

Per ulteriori chiarimenti e per conoscere le modalità di versamento, si suggerisce la lettura dell'informativa.

CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 29 aprile 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

